

Livorno, 17/09/2025



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Le Nuove disposizioni
complementari al CDU**

Sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionali nel contrasto al
contrabbando e il rafforzamento del diritto al contraddittorio

LE SANZIONI DOGANALI PROFILI OPERATIVI

I NUOVI PRINCIPI

- Superamento della distinzione tra illecito penale ed amministrativo basata unicamente sulla valutazione dell'elemento soggettivo, ovvero sulla sussistenza del dolo o meno;
- Eliminazione del cosiddetto «contrabbando depenalizzato» che si poneva come un terzo *genus* tra le violazioni penali e quelle amministrative;
- Il nuovo impianto sanzionatorio prevede due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo, e opera la distinzione tra i due utilizzando un criterio di base meramente oggettivo relativo all'ammontare dei diritti dovuti;
- Superamento della distinzione tra contrabbando extra ispettivo e intra ispettivo, sostituito da contrabbando per omessa dichiarazione e per dichiarazione infedele;
- Individuazione di alcune specifiche circostanze aggravanti che anticipano la soglia penale, a causa della maggiore offensività della condotta;

CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE (Art. 78)

L'art.78 – omessa dichiarazione - ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

- Contiene una clausola di riserva per quanto riguarda le sanzioni previste dai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83);
- Prevede l'inversione dell'onere della prova, considerando il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre, che non sia in grado o rifiuti di dimostrarne la legittima provenienza o presenti prove che non risultano attendibili, salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso, responsabile di contrabbando;
- **La pena prevista è la multa compresa tra il 100 per cento e il 200 per cento dei diritti di confine dovuti**
- **Il delitto tentato è equiparato a quello consumato**

CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE (Art. 79)

La fattispecie disciplinata dall'art.79, contrabbando per dichiarazione infedele, si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

- La pena prevista è la multa compresa tra il 100 per cento e il 200 per cento dei diritti di confine dovuti
- Il delitto tentato è equiparato a quello consumato

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (Art. 88)

1. Per i delitti previsti negli articoli da **78 a 83**, è punito con **la multa aumentata fino alla metà** chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Alla multa è aggiunta **la reclusione da tre a cinque anni**:
 - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto è connesso **con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione**;
 - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a **100.000 euro**;
 - e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di **euro 500.000**.
3. Alla multa è aggiunta **la reclusione fino a tre anni**:
 - a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è **maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000**;
 - b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è **maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000**.

CONFISCA

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità **per un valore equivalente**, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

La confisca estingue l'obbligazione doganale relativamente ai dazi.

Successivamente all'introduzione nel territorio nazionale l'obbligazione non si estingue per IVA poiché la merce deve intendersi immessa in consumo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 96)

L'articolo regola la fattispecie tipica dell'illecito amministrativo relativo sia all'infedele sia all'omessa dichiarazione. E' una disposizione di particolare rilevanza perché da sola costituisce il discrimine tra la fattispecie penale ed amministrativa del contrabbando.

Il comma 1 stabilisce che, **in assenza di una delle seguenti condizioni**, l'illecito è sempre da considerarsi di natura amministrativa:

- al ricorrere di una delle **circostanze aggravanti** di cui all'articolo 88;
- in caso di evasione o di indebita percezione di diritti di confine a titolo di dazio, per un importo inferiore a **euro 10.000**;
- l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a **euro 100.000**;

La soglia è fissata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva PIF

La sanzione amministrativa va **dal 100 per cento al 200 per cento** dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura **non inferiore a euro 2.000**, e, per le violazioni di cui all'articolo 79 (dichiarazione infedele), in misura **non inferiore a euro 1.000**.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRECISAZIONI

La sanzione viene ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti risultano **inferiori al 3 per cento** rispetto a quelli dichiarati.

Qualora risulti che i diritti di confine complessivamente dovuti siano inferiori a quelli dichiarati, non si applica la sanzione proporzionale; tuttavia, se nella dichiarazione non sono riportati in modo esatto e completo tutti gli elementi necessari per effettuare i controlli, viene comminata una sanzione fissa che varia **da 150 a 1.000 euro**, sanzionando così la violazione formale; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

La sanzione non viene applicata nel caso di revisione della dichiarazione disposta **su richiesta del contribuente**, prima che lo stesso abbia ricevuto formale comunicazione di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.

CONFISCA AMMINISTRATIVA

La sanzione amministrativa accessoria della confisca si applica in seguito all'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 96, sulle merci oggetto dell'illecito e i mezzi dedicati allo stivaggio fraudolento, **eccetto**:

- a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque **immediatamente desumibili** dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
- b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è **uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo**;
- c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore **non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato**;
- d) quando le merci **non siano occultate**, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e **siano rese disponibili in maniera evidente** ai fini della verifica;
- e) quando i maggiori diritti di confine dovuti sono **inferiori al 3 per cento** di quelli dichiarati;
- f) nei casi di applicazione della sanzione in misura fissa;
- g) quando la revisione della dichiarazione è avviata su istanza di parte, prima che questa abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche;
- h) Quando l'autorità giudiziaria penale rinvia gli atti all'Ufficio delle Dogane perché non ravvisa una condotta dolosa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN SEGUITO A VALUTAZIONE ELEMENTO SOGGETTIVO (Art. 96 c. 14)

Di particolare rilevanza è anche il comma 14 che definisce la sanzione amministrativa, **da 80 al 150 % dei maggiori diritti dovuti** e comunque non inferiore a 500 euro, da applicare nelle ipotesi in cui, a fronte di una notizia di reato per contrabbando per infedele dichiarazione di cui all'art. 79, l'Autorità giudiziaria **non ravvisi una condotta dolosa**.

RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI OD ASSISTENZA (Art. 102)

- La norma riprende quanto disposto dall'art. 35 c. 35 del D.L. 223/2006 (ora abrogato) e, in linea con le indicazioni dell'art. 15 CDU, sanziona il rifiuto di esibire, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza di ADM e della GdF con una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

ALTRE VIOLAZIONI (Art. 103)

Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 150 a euro 2.000**:

- a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali

ESTINZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO (Art. 112)

L'articolo 112 recepisce il disposto di cui al previgente articolo 334 TULD, prevedendo la possibilità per il contravventore, in caso di delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, di estinguere il reato effettuando il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa, ferma restando la confisca della merce.

I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

ESTINZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO (Art. 112)

Nelle operazioni doganali in linea, qualora entro il termine di 30 giorni per l'esercizio del diritto ad essere ascoltati e sempre che l'Ufficio non ritenga di dover archiviare il processo verbale di constatazione, ritenendo le osservazioni della parte utili in tal senso, lo stesso provvede a notificare l'Autorità giudiziaria competente. Contestualmente, l'Ufficio procederà anche alla contestazione della sanzione.

L'estinzione del reato non impedisce all'ufficio di disporre la confisca della merce, ma possono essere valutate le esimenti di cui all'art. 96.

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (Art. 84)

Chiunque introduca, venda, faccia circolare, acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando **superiori a 15 chilogrammi convenzionali**, è punito con la reclusione da due a cinque anni;

In presenza di quantitativi minori:

- sanzione amministrativa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000;
- sanzione amministrativa in ogni caso pari a euro 500 se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando non sono superiori a 200 grammi convenzionali;
- la sanzione amministrativa in ogni caso pari a euro 1.000 se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando sono superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali.

CALCOLO DEI DIRITTI DI CONFINE DOVUTI AI FINI SANZIONATORI

Occorre innanzitutto verificare se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito dell'accertamento superi o meno il valore complessivo dei diritti dichiarati e liquidati dalla parte, considerando tutti gli articoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo.



In caso negativo, si applica la sanzione ex art. 96 c. 4.



In caso di riscontro positivo, ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti, si deve far riferimento ai saldi di ciascun diritto di confine, distintamente considerati, evidenziando tutti gli articoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo.



Qualora dal calcolo dei diritti di confine, distintamente considerati, emergano saldi sia positivi che negativi, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi.

VARIAZIONE DEL SINGOLO ARTICOLO IN PIU' ARTICOLI

Qualora in fase di accertamento l'Ufficio determini, per uno specifico articolo, la presenza di una o più porzioni di merce differente con la conseguente creazione di più singoli, la violazione **deve essere riferita unicamente all'articolo dichiarato.**

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di dichiarazione costituita da più articoli, va applicato il principio che per cui si hanno tante violazioni quanti sono gli articoli che hanno concorso a determinare i maggiori diritti dovuti, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico, ovvero se più favorevole alla parte, del cumulo materiale.

LA QUESTIONE DEL REATO DI FALSO

Uno dei problemi interpretativi più frequenti nasce dall'art. 88, secondo comma, lettera c laddove prevede l'aggravante del contrabbando qualora questo sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

La falsa indicazione nella dichiarazione doganale di elementi utili all'accertamento potrebbe costituire reato di falso ideologico. In questo caso il contrabbando semplice sarebbe soltanto un caso di scuola.

L'indirizzo prevalente va nella direzione di lasciare un certo margine di discrezionalità alla Dogana nella valutazione della dolosità della falsa dichiarazione. Nessun dubbio invece nel caso del falso materiale.

LA QUESTIONE DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA

Il dubbio interpretativo riguarda la necessità di sottoporre a sequestro ai fini della confisca la merce presentata in dogana nei casi di dichiarazione infedele, soprattutto in riferimento ai casi di errata classifica.

La norma. dispone che sia sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito, a meno che non siano applicabili le specifiche esimenti previste dal nono comma.

Una prima linea di pensiero vorrebbe il sequestro dell'intera partita di merce ai fini della confisca, con conseguente impossibilità di ritiro anche con prestazione di cauzione. L'unica possibilità di dissequestro sarebbe l'estinzione della violazione con ravvedimento operoso.

Una seconda linea di pensiero, oggi prevalente e applicata, basandosi sull'esimente di cui al comma 9, lettera d *«quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica»*, ritiene non applicabile il sequestro ai fini della confisca.

CONTRABBANDO E REVISIONE SU ISTANZA DI PARTE

La questione nasce dall'esigenza di comprendere come gestire i casi in cui da una richiesta di revisione su istanza del dichiarante, emerga **oggettivamente** il reato di contrabbando (es. dazio dovuto sopra € 10.000).

Il dolo è chiaramente da escludere, essendo la revisione aperta su istanza del dichiarante. In questo caso la Dogana non inoltra la notizia di reato e risolve tutto sul piano amministrativo.

CUMULO GIURIDICO

È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

Il cumulo giuridico si applica anche nel caso in cui, nella stessa dichiarazione, siano presenti sia violazioni sostanziali che formali. Può essere applicato autonomamente dal contribuente anche in sede di ravvedimento operoso.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

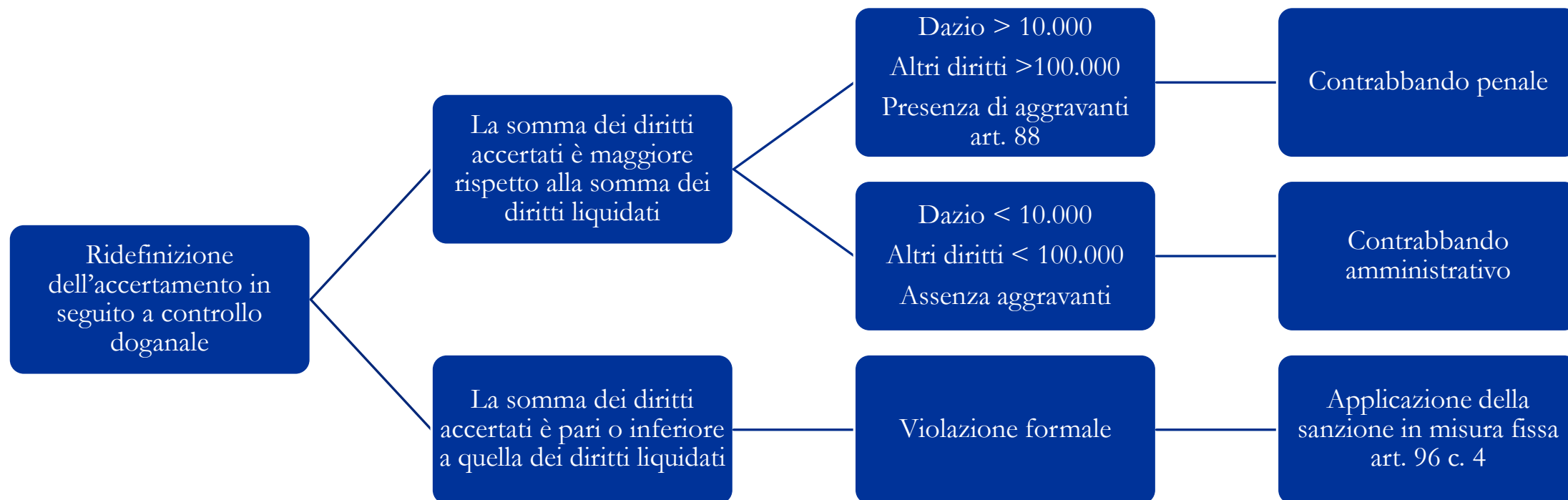
L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. 173/2024.

Consiste nella riduzione della sanzione in percentuale variabile a seconda del momento in cui avviene il pagamento, quando pagata contestualmente al tributo e agli interessi.

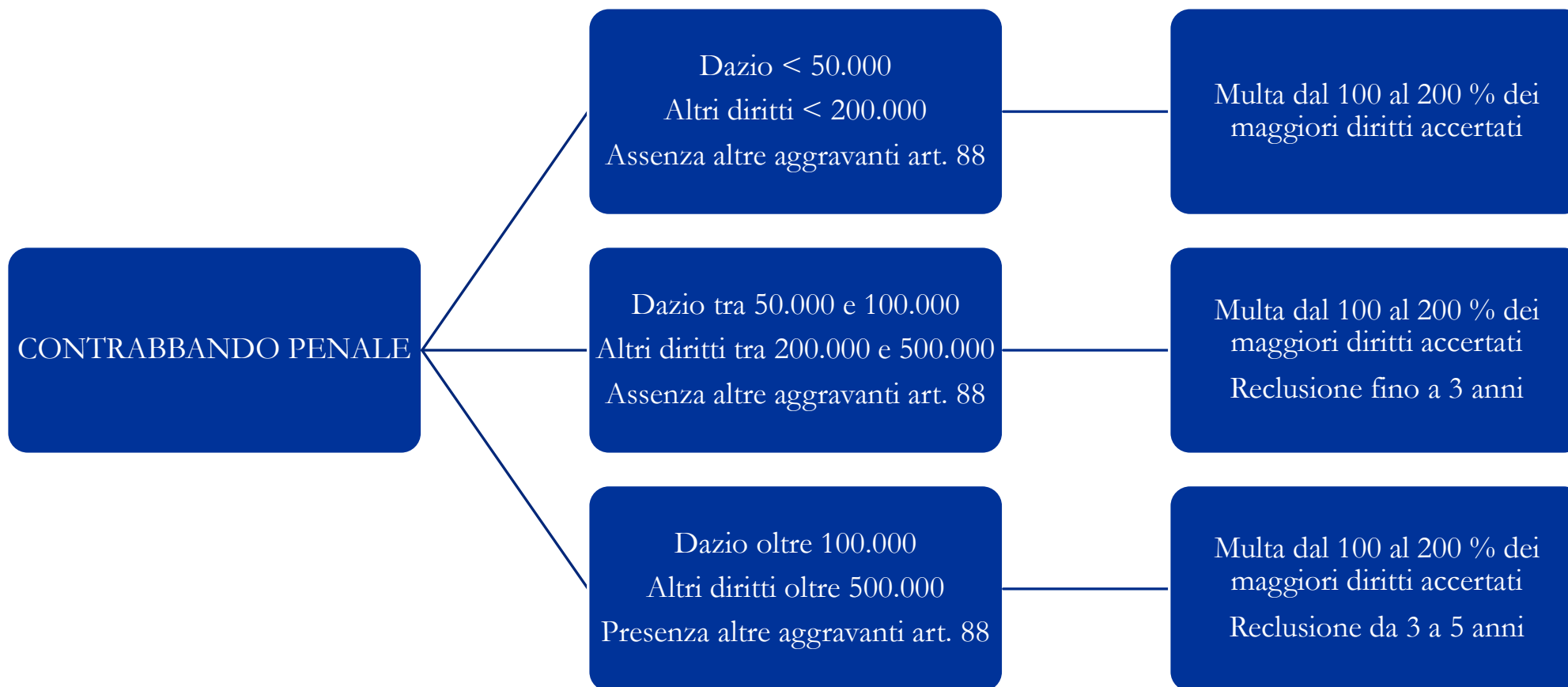
Estingue l'illecito amministrativo e rende inapplicabili le sanzioni amministrative accessorie.

Può essere esercitato in ogni momento, fino alla notifica di un atto autonomamente impugnabile.

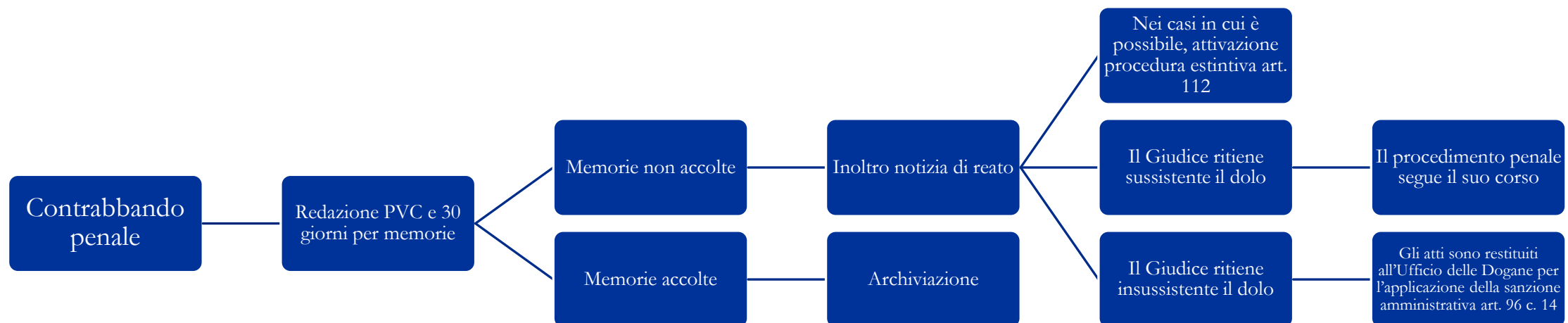
LE SANZIONI DOGANALI



LE SANZIONI DOGANALI



LE SANZIONI DOGANALI



LE SANZIONI DOGANALI

